

*DUE IMPORTANTI MODIFICHE
SULLE COMUNICAZIONI
AGLI ISCRITTI
E SULL'ACCESSO AGLI ATTI*

MODIFICATO IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Avvocato Luca Lentini, Consulente legale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

DOPO AVER RIFORMATO nel 2006 il Regolamento che disciplina le attività consiliari, il Consiglio in carica ha apportato alcune modifiche ed integrazioni anche al Regolamento sul procedimento disciplinare.

Il primo intervento ha riguardato le modalità di comunicazione degli atti della Commissione Deontologica, che in caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine, ora può avvenire anche mediante affissione in busta chiusa presso la sede del Consiglio.

La *ratio* di questa novità si rinviene nell'esigenza di evitare che un iscritto segnalato per un'ipotesi di illecito disciplinare da verificare, possa rendersi dolosamente irreperibile rispetto alle comunicazioni provenienti dalla Commissione Deontologica, che, si ricorda, svolge solo attività di istruttoria preliminare in favore del Consiglio, al quale ultimo compete invece in via esclusiva lo svolgimento del procedimento disciplinare vero e proprio.

Sul punto il Regolamento risultava carente e lasciava spazio all'eventualità che la Commissione non potesse svolgere proficuamente i propri compiti istruttori e, di conseguenza, non potesse neppure proporre al Consiglio l'apertura del procedimento disciplinare consiliare vero e proprio.

Per rimediare all'inconveniente, il Consiglio ha tratto spunto dalle disposizioni che regolano le comunicazioni disciplinari consiliari (dalla deliberazione di avvio del procedimento disciplinare all'eventuale sanzione). In particolare, l'art. 27 della legge n. 56/89 impone l'utilizzo dello strumento della notificazione, permettendo tuttavia, in caso di irreperibilità del destinatario, di procedere "...*mediante affissione del provvedimento*

per 10 giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato". Ciò consente di garantire in ogni caso la procedibilità dell'azione disciplinare.

Diversamente, per quanto atteneva alle attività di istruttoria preliminare svolte dalla Commissione Deontologica gli artt. 10 (comunicazione avvio istruttoria), 11 (convocazione del segnalato) e 15 (decisioni della Commissione) del Regolamento Disciplinare prevedevano quale strumento di comunicazione la raccomandata con avviso di ricevimento, senza però richiamare, in caso di irreperibilità del destinatario, il citato art. 27 della legge n. 56/89 ovvero la possibilità dell'affissione.

Ciò costituiva un evidente intralcio allo svolgimento dei lavori della Commissione, giacché il mezzo della raccomandata a.r. non permette al servizio postale di certificare la consegna della missiva nel caso in cui il destinatario, pur non essendo reperito all'indirizzo indicato dal mittente, risulti effettivamente ivi residente come da relativa certificazione rilasciata dal Comune.

Al contrario la notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, che come si è visto la legge n. 56/89 prevede per gli atti disciplinari del Consiglio, può intendersi perfezionata all'indirizzo del destinatario coincidente con la sua residenza anagrafica.

Pertanto, onde ovviare al problema sopra evidenziato, per le comunicazioni degli atti della Commissione Deontologica il Consiglio con deliberazione n. 281 del 10-11-2006 ha aggiunto al Regolamento Disciplinare l'art. 15 bis intitolato "*Comunicazioni della Commissione Deontologica. Irrepe-*

ribilità dei destinatari" che così recita: "*In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'Albo o indirizzo per la corrispondenza postale, le comunicazioni di cui agli articoli 10, 11 e 15 del presente Regolamento avvengono mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine*".

Questa modalità risolve il problema dell'irreperibilità, garantendo comunque la privacy del destinatario.

Nel contempo, all'art. 15 il Consiglio ha aggiunto una precisazione, prima mancante, relativa alla modalità standard di comunicazione del provvedimento di chiusura dell'istruttoria preliminare (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) nel caso non patologico in cui il destinatario risulti reperibile agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine.

Il secondo intervento del Consiglio in carica sul Regolamento Disciplinare è stato operato con la deliberazione n. 65 del 2-3-2007 ed ha riguardato le disposizioni in materia di accesso agli atti.

L'esigenza è sorta dal D.P.R. 12-4-2006, n. 184 intitolato "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*", che ha introdotto rilevanti novità in materia, disponendo in via transitoria che entro un anno dalla sua entrata in vigore i soggetti destinatari delle norme sul diritto di accesso, tra cui gli Ordini professionali, avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni ivi contenute.

Senza entrare nel dettaglio delle singole novità di cui al citato D.P.R., queste vanno dall'onere per le Amministrazioni di produrre atti che agevolino la fruizione del diritto di accesso, al riconoscimento del diritto dei controinteressati a ricevere comunicazione delle richieste di accesso che li riguardano e ad opporsi alle stesse, fino alla potestà del soggetto detentore degli atti di differire l'accesso "...per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione...".

Trattasi di disposizioni che nel loro complesso accrescono le garanzie per tutti i soggetti interessati all'accesso - dal richiedente, agli eventuali controinteressati, all'Amministrazione - e che imponevano un adeguamento del Regolamento Disciplinare, la cui formulazione recava uno sparpagliamento dei cenni al diritto di accesso, che di fatto ne limitava l'ampiezza.

Il Regolamento Disciplinare conteneva infatti, sul tema dell'accesso agli atti, alcune disposizioni di massima collocate in modo disomogeneo e contraddittorio, che - a dispetto delle intenzioni garantiste che pure trapelavano dalla lettura complessiva di quel testo - generavano problemi interpretativi e non garantivano agli iscritti una piena tutela sotto il profilo del diritto alla trasparenza ed alla piena conoscenza degli atti disciplinari che li riguardavano.

Ad esempio:

- l'art. 5, comma 2 da un lato affermava che gli atti della Commissione Deontologica "...sono coperti da segreto...", mentre dall'altro affermava che "...ne viene autorizzato l'accesso...";
- l'art. 11, comma 2, lettera e) disponeva che la convocazione del segnalato da parte della Commis-

sione Deontologica doveva contenere anche "l'indicazione... della possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti", mentre l'art. 18 sul contenuto minimo della deliberazione consiliare di avvio del procedimento disciplinare nulla diceva con riferimento al diritto di accesso dell'incolpato.

In sede di recepimento del D.P.R. n. 184/06 si è così presentata l'occasione di eliminare le suddette disarmonie, modificando in chiave semplificativa la tecnica redazionale del testo, mediante eliminazione dei richiami sparsi sul diritto di accesso e contestuale decisa, ma unitaria, affermazione dello stesso diritto con un richiamo alla disciplina vigente in materia (peraltro già esistente all'art. 1 ma da integrare).

L'obiettivo è stato quello di eliminare ogni problema di carattere interpretativo di disposizioni interne superflue, riconducendo il Regolamento Disciplinare - sotto il profilo dell'accesso agli atti della Commissione Deontologica prima (fase dell'istruttoria preliminare) e del Consiglio poi (fase del procedimento disciplinare vero e proprio) - alle nuove disposizioni dettate dal Legislatore.

In particolare, con la deliberazione sopra citata, il Consiglio ha:

- eliminato dall'art. 5, comma 2, dopo la parola "segreto", le parole "e ne viene autorizzato l'accesso nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22, 23, 24 e 25 Legge 7.8.1990 n. 241";
- eliminato dall'art. 11, comma 2, lettera e), dopo la parola "preliminare", le parole "e della possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti";
- eliminato dall'art. 19, comma 2, do-

po la parola "motivato", le parole "e del relativo fascicolo";

- introdotto all'art. 1, lettera c), dopo la parola "amministrativi", le parole "e successive modificazioni ed integrazioni, nonché D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

In tal modo:

- l'accesso agli atti della Commissione Deontologica potrà essere svolto, in base alle vigenti disposizioni nazionali, in armonia col principio di segretezza (di derivazione processual penalistica) già richiamato dall'art. 5 e compatibile con la facoltà di differimento dell'accesso prevista dall'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 184/06 ("...Il differimento dell'accesso è disposto... per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa");
- non vi saranno più dubbi interpretativi circa il diritto degli iscritti di accedere agli atti disciplinari anche nella fase procedimentale consiliare;
- il diritto all'accesso al fascicolo disciplinare all'esito di un'archiviazione da parte del Consiglio potrà svolgersi nel rispetto delle norme generali sul tema;
- il richiamo all'applicabilità di tali norme, comprendente il D.P.R. n. 184/06, costituirà per gli iscritti garanzia di massima trasparenza, senza oneri di interpretazione di norme speciali interne. ■

DELIBERA n. 65 del 2 marzo 2007

**DECISIONI IN MERITO ALL'IPOTESI
DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
DISCIPLINARE AI SENSI
DEL D.P.R. 12/04/2006 N. 184**

Il Consiglio

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/12/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto il Regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Lazio regolante il procedimento disciplinare, sia nella fase istruttoria dinanzi alla Commissione deontologica, sia nella fase del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio, approvato con delibera n. 248 del 23-09-03 e sue successive modificazioni;
- vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modificazioni, ed in particolare l'art. 23 secondo cui "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi..(omissis)...";
- visto ed allegato il D.P.R. n. 184 del 12/04/06 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", emanato ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni, il quale, all'art. 1 "disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V" della succitata Legge;
- visto in particolare l'art. 14, comma 1, dello stesso secondo cui gli atti adottati dagli enti di cui al sopra citato art. 23 della Legge 241/90 e sue successive modificazioni, compresi quindi gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici, e vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento in questione, "sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data";
- considerato che il summenzionato Regolamento disciplinare rientra tra gli atti di cui al punto precedente e che pertanto deve esserne valutata la conformità alle disposizioni regolanti l'accesso agli atti così come introdotte dal D.P.R. 184/06;
- vista ed allegata la nota, prot. n. 1179 del 22/02/07, del consulente legale dell'Ordine, avvocato Luca Lentini, secon-

do cui il Regolamento disciplinare dell'Ordine necessita di una revisione al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte;

- rilevato, in particolare, in detta nota, che il Regolamento disciplinare "reca, sul tema dell'accesso agli atti, alcune disposizioni di massima collocate in modo disomogeneo e contraddittorio, che - a dispetto delle intenzioni garantiste che pure trapelano dalla lettura complessiva del testo - generano problemi interpretativi e non garantiscono agli iscritti una piena tutela sotto il profilo del diritto alla trasparenza ed alla piena conoscenza degli atti disciplinari che li riguardano", citando, a conferma di quanto affermato, i presunti profili di incongruità degli art. 5, 11 e 18 di detto regolamento;
 - considerato che al fine di eliminare le affermate disarmonie e semplificare la tecnica redazionale del testo del Regolamento, si propone di procedere alla modifica dei seguenti articoli, come di seguito indicate:
 - **Articolo 1**, comma 1, lettera c): inserimento a fine periodo, dopo la parola "amministrativi" delle parole "e successive modificazioni ed integrazioni, nonché D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
 - **Articolo 5**, comma 2: eliminazione, dopo la parola "segreto", delle parole "e ne viene autorizzato l'accesso nei modi e nelle forme previste dagli art. 22, 23, 24 e 25 Legge 7.8.1990 n. 241".
 - **Articolo 11**, comma 2, lettera e): eliminazione, dopo la parola "preliminare", delle parole "e della possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti".
 - **Articolo 19**, comma 2: eliminazione dopo la parola "motivato", delle parole "e del relativo fascicolo";
 - ritenuto opportuno recepire tali proposte di modifica in quanto considerate idonee a consentire che l'accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari avvenga nel rispetto della normativa nazionale e nel rispetto del principio di segretezza e che costituisca pertanto elemento di garanzia per gli iscritti; all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Crescimbene, Crispino, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca, Marinelli, Sensini, Urso)
- delibera
- per i motivi di cui in premessa:
- 1) di procedere alle seguenti modifiche del Regolamento disciplinare:

- **Articolo I** comma 1, lettera c): inserimento a fine periodo, dopo la parola “amministrativi” delle parole “e successive modificazioni ed integrazioni, nonché D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
- **Articolo 5** comma 2: eliminazione, dopo la parola “segreto”, delle parole “e ne viene autorizzato l'accesso nei modi e nelle forme previste dagli art. 22, 23, 24 e 25 Legge 7.8.1990 n. 241”.
- **Articolo II**, comma 2, lettera e): eliminazione, dopo la parola “preliminare”, delle parole “e della possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti”.
- **Articolo 19**, comma 2: eliminazione dopo la parola “motivato”, delle parole “e del relativo fascicolo”.

Il testo degli articoli 1, 5, 11 e 19, a seguito delle modifiche, risulta pertanto il seguente:

Articolo I - Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento definisce l'attività disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (in seguito indicato semplicemente come “Consiglio dell'Ordine”). Le norme di riferimento sono contenute nelle seguenti disposizioni:
 - a) Legge 18 febbraio 1989, n. 56 - “Ordinamento della professione di psicologo”;
 - b) Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e succ. mod. - “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”;
 - c) Legge 7 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
 - d) Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22-9-1988, n. 447);
 - e) Codice di Procedura Civile;
 - f) Regolamento del Consiglio dell'Ordine del Lazio.
2. Per i casi e le fattispecie non espressamente previsti in questo regolamento, si rinvia alle relative norme contenute nel Codice di Procedura Penale, per tutto ciò che concerne l'immutabilità dell'organo giudicante, la regolarità del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, e al Codice di Procedura Civile, per ciò che concerne il procedimento di notificazione degli atti.

Articolo 5 - Processo verbale

1. Di ogni riunione della Commissione il Segretario redige apposito verbale che è depositato presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
2. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Articolo II - Convocazione - Contenuto - Tentativo di conciliazione

1. Con la stessa lettera raccomandata indicata nell'articolo precedente, la Commissione Deontologica può convocare dinanzi a sé l'interessato, per audirlo a sua giustificazione.
2. Nella missiva di convocazione saranno indicati:
 - a) la sommaria esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione;
 - c) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria preliminare seguirà, comunque, il suo corso naturale;
 - d) l'avvertimento che è diritto dell'interessato farsi assistere da un legale di fiducia e/o da uno psicologo iscritto all'Albo;
 - e) l'indicazione, ai sensi della L.241/90, del nome del responsabile dell'istruttoria preliminare;
 - f) l'avvertimento all'interessato delle facoltà a lui concesse dal successivo art.13, con l'indicazione dei relativi termini di scadenza.
3. In caso di vertenza disciplinare tra due o più iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio, la Commissione Deontologica può convocare contemporaneamente tutti gli interessati al fine di tentare una conciliazione.

Articolo 19 - Archiviazione

1. Il Consiglio dell'Ordine se non ritiene di dar corso al procedimento disciplinare delibera l'archiviazione della segnalazione.
2. Il dispositivo della deliberazione di archiviazione è comunicato, con plico postale, all'interessato ed al segnalante, i quali potranno richiedere all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio copia del provvedimento motivato.
3. di incaricare l'ufficio ed i consulenti dell'Ordine alla predisposizione degli atti di cui all'artt. 1 e 8 del DPR n. 184/06.

OMISSIS

Il Segretario
Il Presidente

**TUTTE LE E-MAIL
PER SCRIVERE ALL'ORDINE**

consiglio@ordinepsicologilazio.it

*per scrivere al presidente, al vicepresidente,
ai consiglieri e ai membri delle commissioni*

segreteria@ordinepsicologilazio.it

*per domande e pratiche amministrative
e per scrivere al segretario*

tesoreria@ordinepsicologilazio.it

*per domande e pratiche contabili
e per scrivere al tesoriere*

deontologica@ordinepsicologilazio.it

per scrivere alla commissione deontologica

eventi@ordinepsicologilazio.it

*per informazioni su seminari, convegni
e iniziative dell'Ordine*